



---

## Trattamento fiscale di criptovalute (bitcoin, ecc.)

LIG 54 I; 55 II; 18 I e IV

LIFD 16 III; 18 I

---

### 1. ASPETTI CONCETTUALI

Le criptovalute sono unità di conto digitali che possono essere utilizzate come mezzo di pagamento e come investimento di capitale. Grazie a protocolli crittografici e all'archiviazione decentralizzata dei dati le criptovalute consentono un traffico dei pagamenti digitale senza che siano necessarie istanze centralizzate come le banche.

Attualmente esistono circa 20'000 criptovalute con diversi scopi di utilizzo. Tra le criptovalute più note e più diffuse ci sono bitcoin, ethereum, tether e litecoin.

Le criptovalute sono disponibili in una vasta gamma di forme, da semplici mezzi di pagamento («token di pagamento») a quelli che danno diritto all'accesso a un'applicazione o a un servizio digitale («token di utilizzo»), fino a quelli paragonabili a un'azione («token di investimento» con diritti di partecipazione) o addirittura a strumenti finanziari completamente propri («token di investimento» con base contrattuale). Oltre alle criptovalute vere e proprie, esistono altre forme di attività digitali, come ad esempio i NFT (non-fungible token), per le quali si applicano per analogia le seguenti regole in materia di dichiarazione e tassazione.

L'acquisto e la vendita di criptovalute sono registrati in cosiddette blockchain e possono quindi essere tracciati in modo permanente.

Per le criptovalute non esiste un tasso di cambio uniforme a livello globale, piuttosto esse vengono trattate su mercati elettronici/piattaforme elettroniche, ragione per cui ci possono essere tassi di cambio differenti. Informazioni relative alle diverse criptovalute e al loro valore attuale sono disponibili ad esempio sul seguente sito web (l'elenco è strutturato secondo il volume di mercato): <https://coinmarketcap.com/>

### 2. IMPOSTA SULLA SOSTANZA

Conformemente all'art. 54 cpv. 1 LIG averi in criptovalute sono soggetti all'imposta sulla sostanza.

Sotto il profilo fiscale le criptovalute sono un bene mobile valutabile. Al fine di agevolare una dichiarazione semplice e facilmente comprensibile, nella dichiarazione d'imposta le criptovalute devono essere indicate nel modulo 2 "Elenco dei titoli e degli averi". In linea di principio l'effettivo di criptovalute può essere comprovato con un tabulato degli effettivi a fine anno nel cosiddetto "wallet", ovvero il portafoglio digitale.

Per le dieci criptovalute più note l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) pubblica i [valori fiscali ufficiali](#) che corrispondono alla media dei valori indicati su diverse piattaforme di negoziazione. Se in mancanza di un'attività di negoziazione regolare e rappresentativa l'AFC non ha stabilito un valore di corso "ufficiale", la criptovaluta deve essere dichiarata al corso di fine anno della piattaforma di negoziazione più comune della relativa valuta. Se non è possibile determinare un corso di valutazione attuale, la criptovaluta

tovaluta deve essere dichiarata al valore d'acquisto originario espresso in franchi svizzeri.

### 3. IMPOSTA SUL REDDITO

Sotto il profilo fiscale l'acquisto e la vendita di criptovalute vanno equiparati alle transazioni con valute tradizionali. Per persone fisiche che detengono la criptovaluta tra la sostanza privata gli utili o le perdite risultanti da tali transazioni rappresentano utili in capitale esenti da imposta (cfr. art. 16 cpv. 3 LIFD) o perdite di capitale non deducibili.

A seconda dell'entità, della tipologia e del finanziamento delle transazioni, non si è in presenza di un'amministrazione privata di patrimonio, bensì di un'attività lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 4 LIG). In questo caso gli utili realizzati dalla negoziazione di criptovalute sono considerati reddito imponibile da attività lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 2 LIG; art. 18 cpv. 2 LIFD). Di conseguenza perdite possono essere dedotte fiscalmente (art. 32 cpv. 1 lett. d LIG; art. 27 cpv. 2 lett. b LIFD). I criteri per distinguere tra amministrazione privata di patrimonio e attività lucrativa indipendente si conformano per analogia alla circolare n. 36 dell'AFC del 27.7.2012 concernente il commercio professionale di titoli e alla giurisprudenza del Tribunale federale sulla sussistenza di un'attività lucrativa indipendente.

Tutti i proventi derivanti dalle criptovalute devono essere dichiarati come reddito da sostanza mobile. I proventi includono tutti i redditi passivi che possono essere generati dalle criptovalute. Questi includono, tra l'altro, i proventi derivanti da mining, staking, liquidity mining e lending (a condizione che non si tratti di un'attività lucrativa indipendente nel senso sopra descritto). Inoltre, esiste un numero crescente di possibilità di generare reddito, che devono essere dichiarate. Per la valutazione è decisivo il momento dell'afflusso (fiscale). Nella dichiarazione dei redditi, i proventi vengono dichiarati insieme alle relative criptovalute. Le spese necessarie per la realizzazione di questi proventi possono essere dedotte se hanno carattere di spese di conseguimento del reddito (cfr. art. 25 LIFD) e non si tratta di spese d'investimento (cfr. art. 37 cpv. 1 lett. d LIG o art. 34 lett. d LIFD).

Se qualcuno in veste di lavoratore riceve il salario/prestazioni accessorie al salario sotto forma di criptovalute, si tratta di reddito imponibile da attività lucrativa, il quale deve essere indicato sul certificato di salario. L'importo da indicare corrisponde al valore al momento dell'afflusso convertito in franchi svizzeri.

Se una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente percepisce una criptovaluta come controprestazione per forniture o prestazioni effettuate, si tratta di reddito da attività lucrativa indipendente principale o accessoria. Il ricavo da indicare corrisponde al valore al momento dell'afflusso convertito in franchi svizzeri. Se sotto il profilo fiscale una criptovaluta va qualificata come sostanza commerciale trova applicazione il principio del valore contabile. In questo caso le oscillazioni delle quotazioni devono essere rilevate nella contabilità secondo i principi del diritto commerciale.

#### 4. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il documento di lavoro dell'AFC dal 14 dicembre 2021 contiene una panoramica generale della tassazione<sup>1</sup>. Una panoramica generale delle modalità di funzionamento e dei principi di tassazione è fornita anche dalla raccolta di informazioni fiscali della CSI: Lett. B "Kryptowährungen"<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/fachinformationen-dbst/kryptowaehrungen.html>

<sup>2</sup> <https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/die-estv/steuersystem-schweiz/dossier-steuerinformationen.html>